



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA
PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE**

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati e commissione di appello

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 – Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 – Eleggibilità dei Consiglieri provinciali uscenti

Art. 10 – Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 11 – Candidatura a Presidente della Provincia

Art. 12 – Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 13 – Le sottoscrizioni

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale

Art. 15 – Denominazione delle liste

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a Consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 20 – Procedure di verifica

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale

Art. 23 – Verifica delle candidature

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste

Art. 25 – Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia mediante sorteggio e pubblicazione della candidature ammesse

Art. 26 – Numerazione progressiva delle liste dei candidati a Consigliere provinciale mediante sorteggio e pubblicazione della candidature ammesse

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

- Art. 27 – Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà
- Art. 28 – Sede delle operazioni di voto
- Art. 29 – Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale
- Art. 30 – Compiti e poteri del presidente
- Art. 31 – Funzioni del vicepresidente
- Art. 32 – Compiti del segretario e degli scrutatori
- Art. 33 – Compiti della commissione di appello

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

- Art. 34 – Costituzione del seggio elettorale
- Art. 35 – Votazioni
- Art. 36 – Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia
- Art. 37 – Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale
- Art. 38 – Operazioni di scrutinio
- Art. 39 – Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia
- Art. 40 – Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale
- Art. 41 – Formazione dei plichi elettorali
- Art. 42 – Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale
- Art. 43 – Disposizioni finali

Allegati

Scadenziario.....	pag. 23
Modello 1.....	pag. 24
Modello 2.....	pag. 26
Modello 3.....	pag. 27
Modello 4.....	pag. 30
Modello 5.....	pag. 31
Modello 6	pag. 32

Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale della Provincia del Verbano Cusio Ossola viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” e successive modificazioni e integrazioni.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle Province, la loro elezione e funzionamento, nonché nella circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 1°luglio 2014.

Il presente manuale norma le modalità di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Entrambe dette elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente se, in quest’ultimo caso, la data di indizione delle elezioni è la stessa. Il manuale è composto in capi e articoli.

Il titolo dell’articolo individua il riferimento alla elezione del Presidente o alla elezione del Consiglio provinciale. Ove il riferimento del titolo non è riconducibile all’una o all’altra elezione, la norma attiene al procedimento elettorale per l’elezione degli organi provinciali in generale.

Si precisa che alcune previsioni regolamentari sono valide solo in fase di prima applicazione della Legge 56/2014, ma di questo ne viene fatta espressa menzione.

Inoltre il riferimento al Presidente della Provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell’Ente, qualora commissariato.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., la disciplina del sistema elettorale della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Si richiamano altresì le disposizioni di cui alla circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 1°luglio 2014.

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato con il Decreto di indizione delle elezioni del Presidente della Provincia o delle elezioni del Consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente e trasmesso ai Comuni della Provincia per la pubblicazione in ciascun albo e all’Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola.

3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni quali ad esempio le sottoscrizioni, le presentazioni di candidatura, le autenticazioni di firme e le dichiarazioni sostitutive.

4. L'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.

5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati e Commissione di appello

1. Presso la Provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un presidente e cinque componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'Ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati provvede al compimento delle operazioni elettorali.

2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con Decreto del Presidente della Provincia in tempo utile ad espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni provinciali.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale viene individuato tra le figure apicali dell'Ente (Segretario Generale o Dirigente amministrativo) e i cinque componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria B3. Tra i predetti componenti sono indicati un vice presidente, un segretario e un vice segretario.

4. Il Presidente dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale, egli sottoscrive unitamente al segretario tutte le comunicazioni.

5. Con lo stesso decreto di costituzione dell'ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati è altresì nominata la commissione di appello, presieduta da un dirigente dell'Ente e composta da altri tre dipendenti, di cui uno avente funzioni di segretario. Le competenze della commissione sono individuate nel successivo articolo 33.

6. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. Per i Comuni commissariati, essendo il commissario un organo straordinario lo stesso non potrà votare non essendo un Consigliere o un Sindaco.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della Provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

2. Nessun candidato alla carica di Consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei Sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia ed il seggio di Consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

4. E' ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei Sindaci che già ricoprono la carica di Consigliere provinciale. In caso di elezione a Presidente, questi cessa dalla carica di Consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Con il Decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Comuni trasmettono, entro il 32° giorno antecedente le elezioni una attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal TUEL. Il corpo elettorale è individuato alla data del 35° giorno antecedente le elezioni.

2. Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta e data di scadenza della stessa.

Art. 8 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre 24 ore dal verificarsi, la cessazione dalla carica del Sindaco o dei Consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni qualvolta si verifichino variazioni.

2. Analogamente i Sindaci e Consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.

Art. 9 - Eleggibilità dei consiglieri Provinciali uscenti

1. In sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell'articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo si considerano Consiglieri provinciali uscenti i Consiglieri che erano in carica al momento della decadenza del Consiglio provinciale decretata dalla L. 56/2014. In ogni caso non sono considerati in carica i Consiglieri dimissionari a qualsiasi titolo.

Art. 10 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'Ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati, a seguito delle comunicazioni dei Comuni prenderà atto con proprio provvedimento della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo ai fini elettorali.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma verrà rinnovato sulla basi delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 11 – Candidatura a Presidente della Provincia

1. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco e la data di scadenza della carica.

2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore.

3. Il numero degli aventi diritto al voto ai fini delle sottoscrizioni è quello risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale che sarà pubblicato sul sito della provincia entro il 30° giorno antecedente le elezioni.

Art. 12 – Candidatura a Consigliere Provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi.

2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui sono stati eletti e la data di scadenza della carica.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore.

5. Il numero degli aventi diritto al voto ai fini delle sottoscrizioni è quello risultante dal provvedimento del Presidente della Provincia di determinazione del corpo elettorale che sarà pubblicato sul sito della Provincia entro il 30° giorno antecedente le elezioni.

Art. 13 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni Provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 10.

2. I candidati alla carica di Presidente e alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori, rispettivamente, delle candidature a Presidente e delle liste dei candidati a Consigliere provinciale. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i candidati a Consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a Presidente della Provincia ed i candidati a Presidente possono sottoscrivere la lista dei candidati a Consigliere.

3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a Consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.

4. In sede di prima applicazione della norma i Consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente manuale.

5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).

6. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da Notaio, Giudice di Pace, Cancelliere e Collaboratore delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle Sezioni distaccate dei Tribunali, Segretario delle Procure della Repubblica, Presidente della Provincia Sindaco, Assessore comunale, Assessore provinciale attualmente in carica, Presidente del Consiglio comunale, Segretario comunale, Segretario provinciale, Funzionario incaricato dal Sindaco, Funzionario incaricato dal Presidente della Provincia, Consigliere provinciale (fermo restando quanto disposto al comma 4) o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia o al Sindaco. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere Provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

2. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71 sopra richiamato.

Art. 15 – Denominazione delle liste

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, dal presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. La lista stessa non può contenere espressioni volgari o offensive

2. Simbolo e denominazione devono essere stampate in scala di grigi e all'atto della presentazione della lista il logo dovrà essere presentato anche su formato digitale.

CAPO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello 1 allegato al presente manuale.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la candidatura alla carica di presidente della Provincia redatta come indicato all'articolo 11 intitolato "Candidatura a Presidente della Provincia";

b) due delegati di lista, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia (anche presentatori di lista o candidato), incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13;

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge redatto sul modello 2 allegato al presente manuale.

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello 3 allegato al presente manuale.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 12 intitolato "Candidatura a Consigliere Provinciale. Formazione delle liste";

b) la denominazione della lista;

c) due delegati di lista, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni facenti parte della Provincia (anche presentatori di lista o candidati), incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della

lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13;

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere Provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere Provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista redatta sul modello 4 allegato al presente manuale.

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a Consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature – intesa come loro “materiale” consegna – deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia tra il 21° (dalle ore 8:00 alle ore 20:00) e il 20° giorno (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) antecedente le elezioni.

2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

3. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello 5 allegato al presente manuale.

4. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta sia sugli atti, l'ora della ricezione.

5. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPO V

ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 20 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della Provincia, ovvero le liste dei candidati a Consigliere provinciale sono esaminate entro il 18° giorno antecedente le elezioni e sono ammesse e ruscate con provvedimento del presidente dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro il 15° giorno antecedente le elezioni.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata entro il termine previsto.

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere Provinciale

- 1.L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere Provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza nell'ordine di lista vengono depennati dalla lista.

Art. 23 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a Consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;

c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei Comuni della Provincia o che non siano consiglieri provinciali uscenti in sede di prima applicazione della norma;

d) i candidati Sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il presidente dell'ufficio elettorale ne dispone la riconsiliazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a Consigliere Provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza ai sensi del citato art. 22.

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione assegnata ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 15 intitolato "Denominazione delle liste" e alle disposizioni di legge vigenti, abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia mediante sorteggio e pubblicazione della candidature ammesse

1. Terminate le procedure di verifica, il presidente dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente. Il sorteggio avviene entro il 14° giorno antecedente le elezioni;

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista come sopra individuati;

3. Le candidature ammesse sono pubblicate sul sito internet della Provincia l'8° giorno antecedente l'elezione.

Art. 26 - Numerazione progressiva delle liste dei candidati a Consigliere provinciale mediante sorteggio e pubblicazione della candidature ammesse

1. Terminate le procedure di verifica, a seguito della pronuncia definitiva sulle liste, il presidente dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascuna lista. Il sorteggio avviene entro il 14° giorno antecedente le elezioni;

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista come sopra individuati.
3. Le candidature ammesse sono pubblicate sul sito internet della Provincia l'8° giorno antecedente l'elezione.

CAPO VI

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei Comuni della Provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro e non oltre l'orario di apertura del seggio elettorale nella giornata di svolgimento delle elezioni.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

Art. 28 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
2. Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali viene curata, al suo interno, la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto e i rappresentanti di lista.

Art. 29 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica dei Comuni di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente al registro degli elettori. Provvede, altresì, alla predisposizione dei verbali delle

operazioni elettorali e delle tabelle di scrutinio secondo le indicazioni della circolare ministeriale 32/2014.

2. Le schede elettorali sono suddivise nei seguenti colori:

- fascia A) colore azzurro comuni fino a 3.000 abitanti;
- fascia B) colore arancione comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
- fascia C) colore grigio comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- fascia D) colore rosso comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;
- fascia E) colore verde comuni da 30.001 a 100.000 abitanti.

Di ciascuna delle tipologie di scheda ne viene stampato un numero pari agli elettori individuati ai sensi dell'art. 7, cui si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di ogni fascia.

3. Il registro degli elettori è predisposto secondo l'ordine alfabetico dei Comuni. Gli elettori di ciascun Comune sono anch'essi indicati in ordine alfabetico secondo il rispettivo cognome e sono stampati su uno sfondo dello stesso colore della scheda che sarà loro consegnata in relazione alla fascia demografica di appartenenza del rispettivo Comune.

Il registro contiene le seguenti indicazioni: il Comune di appartenenza dell'elettore, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, lo spazio per l'identificazione e lo spazio per la firma dello scrutatore.

L'ufficio elettorale potrà decidere di stampare due o più registri degli elettori suddividendo i Comuni in ordine alfabetico (ad esempio "registro dei Comuni dalla lettera A alla lettera M" e "registro dei Comuni dalla lettera M alla lettera Z") in modo da avere una equa distribuzione degli elettori.

4. L'ufficio elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto.

5. L'ufficio elettorale attrezza i locali per la votazione con tavoli e sedie, 2 cabine elettorali, 2 urne (una per l'elezione del Presidente, l'altra per l'elezione del Consiglio) e materiale di cancelleria (penne tutte di identico colore, tampone inchiostatore, scatole e buste, spago e scotch per il confezionamento dei plichi).

6. L'ufficio elettorale consegna al seggio elettorale il registro degli elettori e le schede di voto, nonché un timbro tondeo dell'Amministrazione, due esemplari di verbale delle operazioni del seggio e due tabelle di scrutinio per ciascuna elezione. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al seggio contenente i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.

7. Il seggio elettorale è composto dai componenti l'Ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati.

8. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

9. Non è prevista l'istituzione di seggi speciali per gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto presso il seggio elettorale.

Art. 30 - Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali e proteste;
- contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza e può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale del Corpo di Polizia Provinciale.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente, salvo che questi vi si opponga.

5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.

6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 31 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza.

2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila una delle due copie del verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
- confeziona il plico contenente i verbali, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, firmano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, compilano la seconda copia del verbale delle operazioni del seggio.

Art. 33 - Compiti della commissione di appello

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 comma 2, prima di adire l'Autorità giudiziaria, in caso di contestazioni dovrà essere proposto ricorso alla commissione di appello, secondo le regole del ricorso amministrativo, entro il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale di cui all'art. 42.

2. La commissione si pronuncia entro le successive 24 ore con provvedimento del suo presidente e voto espresso a maggioranza dei suoi componenti. Il segretario non ha diritto di voto.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma è impugnabile dinanzi all'Autorità giudiziaria.

4. L'impugnazione, salvo diversa ordinanza cautelare del giudice adito, non sospende l'iter di proclamazione degli eletti.

5. La commissione di appello decide altresì in caso di eventuali contestazioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. In tal caso il ricorso, da proporsi secondo le regole del ricorso amministrativo, dovrà essere proposto entro 24 ore dalla relativa pubblicazione e la commissione dovrà pronunciarsi entro le successive 24 ore con provvedimento del suo presidente e voto espresso a maggioranza dei suoi componenti. Il segretario non ha diritto di voto.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 34 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito alle ore 16:00 del pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.

2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.

3. All'atto della costituzione del seggio gli scrutatori contano le schede elettorali e siglano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

4. Le schede siglate vengono riposte o custodite, a cura del presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 35 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, fatta salva la conoscenza personale di uno dei componenti del seggio il quale ne farà menzione nel registro, e una attestazione (modello 6) al voto rilasciata dal Comune di appartenenza sulla quale verrà posto il timbro della sezione con la indicazione della data della votazione.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui l'amministratore è in carica, viene consegnata aperta dall'ufficio elettorale, ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto.
5. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

Art. 36 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda o, in assenza, scrivendo il nominativo di pugno.

Art. 37 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore esprime il proprio voto scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata sotto o a fianco la denominazione della lista.
3. Prevale sempre la volontà espressa dall'elettore con l'indicazione del nominativo rispetto al segno apposto erroneamente sulla denominazione di una delle liste dei candidati; salvo che per gli eventuali casi di omonimia per i quali l'espressione di voto viene avvalorata dal segno tracciato sulla lista.
4. Nel caso di segno apposto sulla lista senza indicazione di preferenza il voto andrà alla sola lista.

Art. 38 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8:00 del giorno successivo alle elezioni. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

7. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

8. In caso di elezioni contestuali il presidente provvederà a scrutinare per primo l'urna contenente le schede per l'elezione del Presidente della Provincia e solo dopo che avranno avuto termine le relative operazioni provvederà a scrutinare l'urna contenente le schede per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 39 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1. Il presidente del seggio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio e con successivo verbale, proclama eletto presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 40 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, e con successivo verbale determina la cifra di lista ponderata per la distribuzione dei seggi e successivamente assegna gli stessi ai candidati di ciascuna secondo i voti ponderati conseguiti da ciascuno, proclamandoli eletti.

2. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 41 - Formazione dei plichi elettorali

1. Al termine delle operazioni il Presidente cura le seguenti operazioni per la formazione dei plichi elettorali da trasmettere alla Segreteria Generale della Provincia:

- a. inserisce i registri degli elettori nella busta n. 1 “registri elettorali” compresi gli allegati;
- b. inserisce le schede avanzate non autenticate per l’elezione del Presidente, per gruppo di colore, nella busta n. 2/P “schede non autenticate avanzate per l’elezione del Presidente”;
- c. inserisce le schede avanzate autenticate per l’elezione del Presidente, per gruppo di colore, nella busta n. 3/P “schede autenticate avanzate per l’elezione del Presidente”;
- d. inserisce le schede nulle e le schede bianche per l’elezione del Presidente nella busta n. 4/P “schede nulle e bianche per l’elezione del Presidente” formando due pacchi distinti per le schede bianche e le schede nulle, suddividendole altresì per gruppo di colore;
- e. inserisce le schede contestate con voti provvisoriamente assegnati o non assegnati per l’elezione del Presidente nella busta 5/P “schede contestate per l’elezione del Presidente”;
- f. inserisce le schede regolarmente votate per l’elezione del Presidente nella busta 6/P “schede regolarmente votate per l’elezione del Presidente”;
- g. inserisce un verbale delle operazioni elettorali unitamente alla tabella di scrutinio con frontespizio rosso nella busta 7/P “verbale delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente e tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso”;
- h. inserisce un verbale delle operazioni elettorali unitamente alla tabella di scrutinio con frontespizio nero nella busta 8/P “verbale delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente e tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero”;
- i. inserisce le schede avanzate non autenticate per l’elezione del Consiglio, per gruppo di colore, nella busta n. 2/C “schede non autenticate avanzate per l’elezione del consiglio”;
- j. inserisce le schede avanzate autenticate per l’elezione del Consiglio, per gruppo di colore, nella busta n. 3/C “schede autenticate avanzate per l’elezione del consiglio”;
- k. inserisce le schede nulle e le schede bianche per l’elezione del Consiglio nella busta n. 4/C “schede nulle e bianche per l’elezione del Consiglio” formando due pacchi distinti per le schede bianche e le schede nulle, suddividendole altresì per gruppo di colore;
- l. inserisce le schede contestate con voti provvisoriamente assegnati o non assegnati per l’elezione del Consiglio nella busta 5/C “schede contestate per l’elezione del Consiglio”;
- m. inserisce le schede regolarmente votate per l’elezione del Consiglio nella busta 6/C “schede regolarmente votate per l’elezione del Consiglio”;

- n. inserisce un verbale delle operazioni elettorali unitamente alla tabella di scrutinio con frontespizio rosso nella busta 7/C “verbale delle operazioni elettorali per l’elezione del Consiglio e tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso”;
- o. inserisce un verbale delle operazioni elettorali unitamente alla tabella di scrutinio con frontespizio nero nella busta 8/C “verbale delle operazioni elettorali per l’elezione del Consiglio e tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero”;
- p. inserisce tutto il materiale di cancelleria, il timbro e quant’altro avanzato nella busta n. 9 “materiale di cancelleria, ivi compreso il timbro”.

2. Ciascuna delle buste indicate viene sigillata e firmata dal presidente, dal segretario e da almeno due degli scrutatori presenti al seggio.

3. Qualora le elezioni alle cariche di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale avvengano contemporaneamente la busta 1) e la busta 9) saranno uniche per ambedue le elezioni.

4. Nel caso le buste fossero insufficienti a contenere quanto deve esservi inserito potranno essere usati altri contenitori, ad esempio scatoloni, che dovranno essere sigillati al pari delle buste. Nella parte superiore del contenitore andrà incollata la busta di riferimento.

5. Qualora non fosse possibile la immediata consegna alla Segreteria Generale della Provincia il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

6. Inserisce, ai fini della presa d’atto degli eletti di cui al successivo art. 41, il verbale della proclamazione degli eletti a Presidente della Provincia nella busta 10/P “verbale della proclamazione degli eletti per l’elezione del Presidente della Provincia” che trasmetterà alla segreteria Generale solo dopo avere assunto il provvedimento di presa d’atto del risultato elettorale di cui al successivo articolo.

7. Inserisce, ai fini della presa d’atto degli eletti di cui al successivo art. 41, il verbale della proclamazione degli eletti a Consiglieri della Provincia nella busta 10/C “verbale della proclamazione degli eletti per l’elezione del Consiglio” che trasmetterà alla segreteria Generale solo dopo avere assunto il provvedimento di presa d’atto del risultato elettorale di cui al successivo articolo.

Art. 42 - Provvedimento di presa d’atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo il presidente dell’ufficio elettorale di cui all’art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio informatico della Provincia e alla trasmissione dello stesso a mezzo PEC a tutti i Comuni della Provincia e all’Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola.

2. In caso di contestazioni sollevate dinanzi alla commissione di appello il termine di cui al comma 1 viene spostato al giorno successivo alla pronuncia della redetta commissione.

Art. 43 - Disposizioni finali

1. Per quanto non normato con il presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e Provinciale, in quanto compatibili.

Le principali scadenze
Decreto presidenziale di indizione dei comizi (almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni)
Costituzione ufficio elettorale e commissione di appello: contestuale o antecedente alla indizione
Individuazione del corpo elettorale da parte dei Comuni (al 35° giorno antecedente)
Nei successivi 3 giorni trasmissione dei nominativi degli elettori da parte dei Comuni alla Provincia
Pubblicazione sul sito della Provincia del numero complessivo degli aventi diritto al voto (entro il 30° giorno antecedente)
Presentazione delle liste e delle candidature a Presidente (21° e 20° giorno antecedente le elezioni)
Termine di esame delle liste e delle candidature a presidente da parte dell'ufficio elettorale (entro 18° giorno antecedente l'elezione)
Provvedimenti di ammissione o ricusazione liste e candidature da parte dell'ufficio elettorale (entro 15° giorno antecedente l'elezione) e sorteggio dell'ordine delle liste
Pubblicazione delle candidature ammesse sul sito internet della Provincia (entro 8° giorno antecedente l'elezione)
Data fissata per le elezioni
Operazioni di scrutinio (giorno successivo alle elezioni)
Eventuale ricorso alla commissione di appello (entro 24 ore dal termine delle operazioni di scrutinio)

Modello 1

Dichiarazione di presentazione della candidatura a
Presidente della Provincia (art. 16, comma 1)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, nonché da numero..... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dalla Legge, dichiarano di presentare

quale candidato alla carica di Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola

il Sig. nato a il e
residente in, via/piazza

- Sindaco in carica del Comune di(data scadenza incarico:)
 Consigliere provinciale uscente (in sede di prima applicazione delle norma)

delegano il signor /a.....nato a
il..... e domiciliato in.....
tel., e-mail Identificato con documento di identità n.
rilasciato da in data

e il signor /a.....nato a
il..... e domiciliato in
tel., e-mail Identificato con documento di identità n.
rilasciato da in data

i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna candidato ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

- a)** dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dal candidato ed autenticata, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante che il candidato è Sindaco in carica di un Comune rientrante nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola o, in sede di prima applicazione delle norma, Consigliere provinciale uscente;
b) il modello del contrassegno di lista, in doppio esemplare cartaceo e su supporto digitale;

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

.....nato/a a
il..... e domiciliato/a in.....
tel., e-mail Identificato con documento di identità n.
rilasciato da in data

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI


I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.443, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.
, addì



Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Modello 2

Dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato alla carica di Presidente della Provincia contenente dichiarazione sostitutiva di insussistenza situazioni di incandidabilità (art. 16, comma 3)

Il sottoscritto (1).....

nato ail

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola

.....

dichiara altresì di essere

Sindaco in carica del Comune di

Consigliere provinciale uscente (in sede di prima applicazione delle norma)

di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio.

Verbania, addì

Firma.....

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL
CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da:

....., nato ail

domiciliato in.....

da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di componente del Consiglio provinciale della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, nonché da numero..... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dalla Legge, **dichiarano di presentare** per la elezione del Consiglio provinciale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, che avrà luogo il giorno....., una lista di numero..... candidati alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell'ordine seguenti:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Carica ricoperta, Ente e data scadenza incarico
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno denominazione.....
.....

delegano il signor /a.....nato a
il..... e domiciliato in.....
tel., e-mail Identificato con documento di identità n.
rilasciato da in data

e il signor /a.....nato a
il..... e domiciliato in
tel., e-mail Identificato con documento di identità n.
rilasciato da in data

i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la Elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

a) Numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmata da ciascun candidato ed autenticata, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante che i candidati sono Sindaci / Consiglieri comunali in carica di un Comune rientrante nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e, in sede di prima applicazione delle norma, consiglieri provinciali uscenti;

b) il modello del contrassegno di lista, in doppio esemplare cartaceo e su supporto digitale;

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

.....nato/a

il..... e domiciliato/a in.....

tel., e-mail Identificato con documento di identità n.

rilasciato da in data

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta		
	<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.443, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione



Modello 4

Dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato alla carica di Consigliere provinciale contenente dichiarazione sostitutiva di insussistenza situazioni di incandidabilità (art. 17, comma 3)

Il sottoscritto (1).....

nato ail

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente Consiglio provinciale nella lista denominata recante il contrassegno:.....

dichiara altresì di essere

Sindaco in carica del Comune di

Consigliere in carica del Comune di

Consigliere provinciale uscente (in sede di prima applicazione delle norme)

di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio. Verbania, addì

Firma.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da: nato a il

domiciliato in.....

da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di componente del Consiglio provinciale della Provincia del Verbania Cusio Ossola. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

Modello 5
Ricevuta degli atti presentati

Il sottoscritto..... componente dell'Ufficio elettorale della Provincia del Verbanco Cusio Ossola dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore dal signor

dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Provincia del candidato Sig.;

dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di consigliere Provinciale della lista denominata.....
.....
.....

Per le elezioni del residente e/o del Consiglio Provinciale che avranno luogo il
Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, di ciascun candidato contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante che i candidati sono Sindaci / Consiglieri in carica di un Comune rientrante nel territorio della Provincia del Verbanco Cusio Ossola
- b) il modello del contrassegno/ denominazione della lista, in duplice esemplare cartaceo e su supporto digitale;
- c) la dichiarazione contenete l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio progressivo da assegnare a ciascuna lista e che hanno la facoltà di designare rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale

Verbania,

Il Funzionario incaricato

.....

COMUNE DI _____ - Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il sottoscritto funzionario incaricato dal Sindaco attesta che
il Sig./la Sig.ra nato/a a il
è consigliere/Sindaco (cancellare le voci che non interessano) presso la scrivente
Amministrazione.

A tal fine è autorizzato a votare per le elezioni provinciali che avranno luogo il

....., addì.....

Firma

.....

PARTE RISERVATA ALLA PROVINCIA

Attestazione di voto:

Data di elezione	Timbro della sezione